



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 11/03/2021
Prot.n. 74826 del 11/03/2021
Clas. 02.01, fasc. 2021/7

OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO - MODIFICA ORARI APERTURA ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO MERCATO COPERTO ALBINELLI

IL SINDACO

Visti gli artt. 27 e seguenti del D.Lgs 114/98 e in particolare l'art. 28;

Vista la Legge Regionale n. 12/99 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 25.07.99 e ss.mm;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Visto il Regolamento comunale del Mercato Coperto Albinelli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17/7/2006 e modificato con successive deliberazioni consiliari n. 28 del 28/4/2008, n. 2 del 17/1/2001, n. 16 del 3/3/2016, n. 63 del 20/7/2017 n. 34 del 28/03/2019 e delibera di Giunta Comunale n. 489 del 03/09/2019;

Vista l'ordinanza sindacale prot. 249689 del 05/10/2020 "Orari di vendita delle attività di commercio su aree pubbliche e delle attività d'integrazione dell'offerta nel mercato coperto Albinelli";

Visto l'art. 2 punto 2 del Regolamento del mercato coperto di Via Albinelli;

Preso atto dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19, prorogato con il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 e il DPCM 14 Gennaio 2021, che hanno definito, tra l'altro, la **proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021**, e il mantenimento del sistema di classificazione delle regioni per fascia di rischio (rossa, arancione, gialla), con l'introduzione di un'ulteriore fascia bianca;

Visto il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID ([GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021](#)) in vigore dal 24/02/2021 laddove si dispongono misure valide per tutto il territorio nazionale fino al 27/03/2021;

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU n.52 del 2-3-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

Piazza Grande, 16 - 41121 Modena
tel. 059 2032419/2032420
fax 059 2032560
sindaco@comune.modena.it



Visto il Decreto del presidente della Giunta n. 25 del 3 marzo, che ha introdotto ulteriori disposizioni valide dal 4 al 21 marzo, nei territori delle province di **Bologna e Modena** ("zona rossa"), dove per i comuni della provincia di Modena, si stabilisce l'applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale, relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

Visto che attualmente, in forza delle misure sopra indicate, a far tempo dal 04/03/2021 e fino al 21/03/2021, sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità;

Viste le linee guida allegate al DPCM 2 marzo 2021 e i protocolli regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV – 2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, consultabili alla pagina web <https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/protocollo-regionale-commercio>

Considerato che lo stato di emergenza da pandemia, con il sopra citato Decreto-Legge n. 2/2021, è stato prorogato fino al 30 aprile 2021, mentre resta attualmente in vigore il sistema di classificazione delle regioni per fascia di rischio (rossa, arancione, gialla), con l'introduzione di un'ulteriore fascia bianca; Vista la richiesta di modifica orari di apertura al pubblico, per le sole giornate di sabato, per l'intero mercato, pervenuta in data 10.03.2021, prot. n. 72970/21, dal Consorzio Mercato Coperto;

Ritenuto di dover dare corso alla predetta richiesta, fatto salvo il rispetto di tutte le sopra ordinate disposizioni statali e regionali, vigenti nel periodo di riferimento, dirette a fronteggiare l'andamento epidemiologico da COVID -19, per la consultazione delle quali è possibile accedere all'apposita pagina web <http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus> in costante aggiornamento;

DISPONE

fatti salvi i provvedimenti normativi, governativi e regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, una modifica degli orari di apertura al pubblico, riferita alle sole **giornate di sabato (a partire da sabato 13 marzo p.v.), per l'intero mercato, fino a quando l'Emilia-Romagna in base alle Ordinanze Ministeriali rimarrà classificata in area rossa, come sotto indicato:**

- orario continuativo dalle ore 07.00 alle ore 18.00 per l'intero mercato;

Per tutte le altre giornate rimarranno in vigore gli orari già previsti con ordinanza prot 249689/20 del 05.10.2020, in relazione agli orari indicati e stabiliti dalle Ordinanze Ministeriali per l'area rossa.

Stante il perdurare della situazione dovuta al contagio pandemico da COVID - 19, dovranno essere rispettate tutte le misure e le cautele stabilite dai provvedimenti statali e regionali diretti alla prevenzione del contagio, con particolare riferimento ai protocolli in vigore riguardanti la vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali misure e cautele da osservare:

- accesso consentito esclusivamente a coloro che indossino mascherine, sia da parte di operatori che da parte di clienti;
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- è fatto divieto di assembramento;



- deve essere sempre assicurata ampia disponibilità e accessibilità ai sistemi di disinfezione per le mani, sia nelle aree interne ed esterne proprie dell'attività;

Ciascun operatore, è obbligato in proprio a provvedere:

- pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature a contatto con il pubblico;
- l'uso delle mascherine è sempre obbligatorio, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni area di vendita;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Per la necessaria consultazione dei provvedimenti, che si susseguono in relazione all'andamento epidemiologico, s'invita a voler consultare il sito della Regione Emilia Romagna, in costante aggiornamento accedendo all'apposita pagina web <http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus>

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni.

Il mancato rispetto degli orari dell'attività è punito ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs 114/98.

La Polizia Municipale è incaricata dei necessari controlli di corretta esecuzione del presente atto. La presente ordinanza verrà comunicata al Consorzio il Mercato, alle Associazioni economiche e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il Sindaco

GIAN CARLO MUZZARELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



(da compilare in caso di stampa)

La presente copia, composta da n. _____ fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _____ del _____, sottoscritto digitalmente da _____ il _____, con certificato valido dal _____ al _____ (art. 23, c. 1, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Modena, li _____ L'incaricato _____
(nome) (cognome)

(firma dell'incaricato)